

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

I Sottoscritti **Andrea Demagistris, vice-sindaco del Comune di Verduno, e Margherita Gallo, consigliere di maggioranza del Comune di Verduno**

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

II/La Sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Progetto della società ASTI-CUNEO S.p.a. "Tronco Il A21 (Asti Est)- A6 (Marene) – Lotto 6 Roddi-Diga Enel – Stralcio "a" tra il Lott Il.7 e la Pk. 5+000 -

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
- Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
- Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
- Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
- Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
- Ambiente idrico
- Suolo e sottosuolo
 - Rumore, vibrazioni, radiazioni
 - Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
- Salute pubblica
 - Beni culturali e paesaggio
 - Monitoraggio ambientale
 - Altro (specificare)

Analizzato il progetto in oggetto, di cui all'istanza di avvio del procedimento per la Valutazione di Impatto Ambientale, datata 20.09.2021, gli scrivente osservano e rilevano quanto segue:

In merito al punto 2 “STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO”:

A pag. 6, si legge”... sono presenti modificazioni diffuse indotte ... residenze disperse e/o attrezzature per attività produttive ...”

In primis si rileva che, nella descrizione dello stato attuale del paesaggio, non vi è nessun riferimento alla **Borgata Molino di Verduno**, da intendersi nel senso proprio del termine, ossia come **piccolo centro abitato**, in passato, rurale, oggi, per lo più, residenziale, nonché turistico-ricettivo. Il tracciato autostradale (nel caso di specie **555 m di viadotto**), infatti, nella predetta borgata, in parte in territorio di Verduno in parte in territorio di La Morra, taglia, costeggia ed avvolge ben 14 edifici (uno dei quali verrebbe abbattuto, per lasciare il posto a pilastri di cemento) con 25 unità abitative, con 17 famiglie residenti e 6 **attività commerciali**, ossia il Bar Cristal S.n.c., il ristorante “Due Lanterne”, l' holiday house “Cascina Arcangelo Raffaele”, l'attività turistica “Bianco Tartufi”, la ditta Antonella Manoni e l'azienda agricola “Bruno Giachino”.

L'edificio da abbattersi, inoltre, è il **Vecchio Mulino di Verduno**, appartenente all'ex tenuta reale di Pollenzo e sottoposto a vincolo dal PPR, in quanto **edificio storico a carattere economico-industriale**.

Nè corrisponde al vero che vi sia nella zona l'abbandono delle attività rurali. Vige, invece, ancora la **coltivazione del nocciolo**, ormai prevalente, di vari tipi di **frumento**, dell'**erba medica**, oltre che dei pioppeti.

A pag. 7, si legge:” ... nell'area delle Basse Langhe, non sono presenti emergenze naturalistiche di rilievo ... nell'area del Roero ... , si evidenzia la presenza di un sito naturalistico “Colonie di Chiotteri di Santa e Monticello d'Alba (SIC IT1160029).

In realtà, nella zona delle **Basse Langhe**, sorgono importanti componenti naturali, quali **il fiume Tanaro** con i suoi **componenti boschivi**, importanti per il tartufo bianco e per l'avifauna e la teriofauna. Quest'ultimi costituiscono l'ultimo rifugio per **gli animali selvatici**, ormai decimati altrove per l'estensione sul territorio della monocoltura della vite e del nocciolo, oltre che per la costruzione sul territorio di Verduno della zona industriale e del polo ospedaliero Alba-Bra.

Spesso, infatti, sulla **SP58 (strada panoramica)**, perpendicolare al viadotto, capita, di notte, che cinghiali, volpi e tassi, caprioli o lepri, provenienti dalle Basse Langhe, attraversino la strada.

La SP58 è la **prima porta delle Langhe**, che in tutto vantano solo ed esclusivamente due porte. Non a caso Verduno è definito “**sentinella delle Langhe**”, apposizione attribuitagli in virtù della sua particolare posizione geografica, a presidio del territorio circostante.

La **regione Gorei**, inoltre, anch'essa zona naturalistica attraversata dal fiume Tanaro, che si estende in lunghezza lungo la **SP7 (anch'essa strada panoramica)**, costeggiata dal rilevato e poi dal viadotto largo più di 25 m, che la attraversa all'altezza del Vecchio Mulino, è frequentata, per la sua bellezza, da un cospicuo turismo naturalistico locale, tanto che solo poco tempo fa, gli stessi amministratori locali valutavano e proponevano il formale riconoscimento dell'**ente parco**.

Non solo, ma la vallata in cui si estenderebbe l'autostrada con i 555 m di viadotto è sovrastata non solo dal sito naturalistico “**Colonie di Chirotteri**” (SIC IT1160029), ma anche **dalle Rocche del Roero, ecomuseo**, ossia museo a cielo aperto di otto comuni di sommità tra cui **Pocapaglia** (SIC IT1160012).

A pag. 12 si legge:”... a circa 1,5 Km dal tracciato è stata censita l'Ex Tenuta reale di Pollenzo, area ad interesse archeologico (art. 23 Nda del Piano Paesaggistico Regionale); l'area circostante alla tenuta è classificata come “area di notevole interesse pubblico (art.136 Dlgs 42/2004)”.

Nessun cenno nella relazione paesaggistica in merito al sito **UNESCO dell'ex Tenuta Reale di Pollenzo**, elevata al prestigioso riconoscimento insieme ad altre residenze sabaude (Lo stesso geoportale della Regione Piemonte omette l'indicazione che va recuperata all'art. 33 delle NTA del PPR della Regione Piemonte relativo ai siti UNESCO, TAVV. P4 e P5, oppure nel PRGC di Bra). Non solo, ma l'ex Tenuta Reale di Pollenzo si estende, nella sua **core zone**, fino ai **Pilastri del Ponte Albertino**, che distano dal viadotto di Verduno c.ca 600 m. (Uno dei due grandi cantieri dell'opera oggetto della VIA, invece, disterebbe dal più vicino dei due pilastri, core zone, forse meno di **300 m**).

Non solo, ma nei pressi dei predetti pilastri, come da documentazione delle precedenti conferenze dei servizi, sussistono, altresì, resti di un antico ponte romano (**Allegato 3, II Conferenza di Servizi, Roma 07.02.2002**, Collegamento autostradale Asti-Cuneo Progetto definitivo lotto II/6 Roddi-Diga Enel, **pag. 8** ”Descrizione del confronto con il progetto definitivo Luglio 99”).

A pag. 14 si legge: "... il progetto si sviluppa in rilevato la percezione visiva del tracciato verso il contesto, e viceversa, è limitato ai soli punti statici presenti (edificato sparso) e ai fruitori dinamici che utilizzano i percorsi esistenti, i quali si collocano nelle immediate vicinanze del tracciato."

Pensare di costruire c.ca 5 km di tracciato autostradale, di cui 555 m in viadotto, su pilastri alti dal 7,5 m agli 8, 5 m (senza contare **il dislivello del terreno** dal sedime stradale in regione GOREI, che va **4 ai 6 m**), di larghezza superiore ai 25 m, e limitarsi a parlare del rilevato, visibile, a loro dire, solo ed esclusivamente dalle strade panoramiche e dall'abitato sparso, fa sorridere, considerando che lo stesso si estende in una vallata su cui sovrastano paesi facenti parti del sito UNESCO "Paesaggi vitivinicolo di Langhe, Roero, Monferrato" (Verduno, Monticello, Santa Vittoria d'Alba e La Morra, buffer zone, nonché La Morra, core zone), nonché il sito Unesco " Ex Tenuta Reale di Pollenzo", il cui Ponte Albertino, **core zone**, sorge a 600 m dal viadotto, nonché siti di importanza comunitaria, quale la zona naturalistica "**Colonie di Chiroteri**" (SIC IT1160029), nei comuni di Santa Vittoria d'Alba e Monticello, ma anche **le Rocche del Roero, ecomuseo** di otto comuni di sommità tra cui **Pocapaglia (SIC IT1160012)**.

Non solo, ma tutti i predetti paesi, che si affacciano sulla vallata del tracciato autostradale e del viadotto, hanno **castelli e chiese**, riconosciuti come **beni storico-culturali e di interesse pubblico**, che sovrastano il territorio, erigendosi in altezza.

In merito al punto 3 "QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E TERRITORIALE E DELLE DISCIPLINE DI TUTELA"

A pag. 17, in merito al PTRP (Piano Territoriale Regionale Piemonte) si legge:” ... l’intervento di progetto rientra all’interno degli indirizzi relativi alla valorizzazione del territorio... Di conseguenza è possibile affermare la conformità tra il piano e l’intervento in oggetto”.

Dire che la realizzazione dell’autostrada Asti-Cuneo rientra gli indirizzi perseguiti dalla regione per la valorizzazione del territorio è fortemente di parte. Infatti solo qualche riga più sopra, nello stesso PTRP si legge:” **Conservazione e gestione del patrimonio paesaggistico e storico architettonico (... La Morra, Pollenzo, castelli).** Non si comprende, pertanto, come costruire a cielo aperto c.ca 5 Km di autostrada, con un viadotto lungo 555 m, in zona fluviale con lembi boschivi, in regione Gorei, anch’essa boschiva - costeggiando per km il patrimonio Unesco dell’Ex Tenuta Reale di Pollenzo, che si estende, con la core zone, fino ai Pilastrini del Ponte Albertino, a 600 m dal viadotto - ed in Buffer zone del sito Unesco “Paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero, Monferrato, luoghi ove sovrastano castelli, chiese, beni storico-culturali e di interesse pubblico, e siti naturalisti - come la Colonia dei Chiroterri e le Rocche del Roero- possa essere compatibile con gli indirizzi del PTRP. Non solo, ma nello stesso PTRP, in merito agli indirizzi del “Turismo”, si legge:”**Valorizzazione turistica del patrimonio storico- architettonico, monumentale, archeologico e paesaggistico ...”.**

A pag. 22, in merito al PPR, si legge:” L’infrastruttura di progetto intercetta le seguenti aree:

- Aree rurali ...(ART. 32 NTA);*
- Aree di notevole interesse agronomico (ART. 20 NTA);*
- Aree ... della produzione industriale ... di interesse storico:Mulino di Verduno (ART. 27 NTA);*
- Percorso Panoramico SP7-SP58 ... (ART. 30).*

Nessun cenno, invece, ai “**Luoghi ed Elementi identitari – SITI UNESCO**” (ART. 33 NTA), contenente vere e proprie prescrizioni cogenti e prevalenti per soggetti privati e pubblici, in cui al comma 5, relativo alle **core zone**, in tema di infrastrutture, si prescrive:” **gli interventi di realizzazione delle infrastrutture sono finalizzati alla conservazione, valorizzazione e fruizione del sito, quelli eccedenti il restauro... sono subordinati alla predisposizione di studi ed analisi estesi ad un contesto paesaggistico adeguato, ai fini della verifica della loro compatibilità paesaggistica ed ambientale, anche con riferimento alla tutela delle visuali di cui al comma 4 ...”.**

Cio’ detto, ci si chiede dov’è la tutela della visuale dalla core zone dell’ex Tenuta Reale di Pollenzo verso la buffer zone, quando un viadotto di cemento alto c.ca 12/13 m e lungo 555 m si vedrà sullo sfondo, o dal territorio delle buffer zone dei “Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Piemonte, Roero” (Santa Vittoria d’Alba, Monticello, Verduno, La Morra) verso la core zone e viceversa.

Non solo, **al comma 6**, relativo alle **buffer zone**, **si prescrive**, il rimando alle **Linee Guide operative** approvate dalla Giunta Regionale con DGR N. 26-2131 del 21.09.2015, come riferimento per gli strumenti urbanistici ed edilizi dei comuni ricadenti in tale ambito, allo scopo di consolidare la rete di tutela esistente e finalizzata a: ... tutelare i siti ed i contesti di valore scenico ed estetico e le visuali, con attenzione ai rapporti visivi tra buffer zone e core zone e alla conservazione dei profili paesaggistici e delle linee di crinale collinari, garantire un elevato livello qualitativo degli interventi edilizi, riqualificare e valorizzare le aree compromesse, mitigando gli elementi di detrazione visiva, con particolare valorizzazione degli **assi viari di accesso alle core zone**, come la

SP7e SP58, strade panoramiche di accesso alle core zone, quest'ultima **prima porta**, delle due esistenti, **di accesso** alle Langhe.

In particolare, la prescrizione di cui al comma 6 dell'art. 33 NTA merita attenzione. Infatti, trattandosi di prescrizione rende **Le linee Guide operative** approvate dalla Giunta Regionale con DGR N. 26-2131 DEL 21.09.2015 **cogenti ed immediatamente prevalenti**.

La stessa Regione Piemonte, nelle istruzioni per la consultazione del piano paesaggistico regionale, scrive: **“Per prescrizioni si intendono le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti ai sensi dell'art.143, comma 9 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, con diretta efficacia conformativa sul regime dei beni e delle componenti oggetto del Piano; le prescrizioni sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione ed osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione settoriale, territoriale e urbanistica e nei relativi strumenti di attuazione.”**

Ancora, in rosso, scrive: **“Le prescrizioni contenute nelle norme di attuazione (NTA) ... sono immediatamente operanti ...”**.

Da ciò, ne deriva la diretta applicabilità dell'**obiettivo 4** di cui alle Linee Guida **“Tutela dei contesti di valore scenico ed estetico e delle visuali, con particolare attenzione ai rapporti visivi fra buffer zone e core zone”** cosicchè non sono consentiti interventi che possano interferire con **“l'apertura visiva lungo i percorsi panoramici, con l'inserimento di barriere ed effetti di discontinuità lungo la viabilità panoramica (rotatorie e sovrappassi)”**.

Non c'è, pertanto, conformità tra l'opera progettuale ed il PPR.

A pag. 26 si legge: "E' possibile sostenere la conformità dell'opera progettuale oggetto della presente relazione con le disposizioni del piano territoriale provinciale di Cuneo".

In realtà, all'**art. 3.12** delle NTA del **PTP** di Cuneo, rubricato "**Rete Autostradale**", si legge: "**A tutela dei corridoi autostradali valgono le prescrizioni del Codice della Strada che prevede una fascia di inedificabilità di 60 m dal confine stradale**".

Nel caso di specie, il tracciato autostradale taglia, attraversa e avvolge l'intera Borgata Molino con 25 unità abitative e 6 attività commerciali, molte delle quali a meno di 60 m dal confine autostradale. Non c'è, pertanto, compatibilità tra il progetto autostradale contestato ed il PTP di Cuneo. Un progetto alternativo al presente sarebbe decisamente meglio oltre che previsto dallo stesso **art. 3.12 comma 7** delle NTA del **PTP** di Cuneo.

Sempre **a pag. 26, si legge: " Non si ravvisa pertanto alcuna criticità tra l'opera progettuale ed il presente piano"** (da intendersi Piano Regolatore Generale di Cherasco, PRGC).

In merito a quest'ultima affermazione si richiama quanto detto in merito alla **prescrizione** relativa al **comma 6 dell'art. 33 NTA "Luoghi ed Elementi identitari-SITI UNESCO"** del PPR, che rimanda alle Linee Guida Operative, approvate dalla Giunta Regionale con DGR N. 26-2131 del 21.09.2015, da intendersi qui integralmente trascritto.

Non c'è, pertanto, compatibilità tra il progetto dell'opera in questione ed PRGC di Cherasco.

A pag. 28, si legge: " Non si ravvisa pertanto alcuna criticità nel rapporto tra l'opera progettuale ed il presente piano" (da intendersi Piano Regolatore Generale di La Morra, PRGC).

In realtà, all'**art. 25 NTA del PRGC** di **La Morra**, al **comma 4**, si legge: "**Il tracciato viario riportato sulle tavole di P.R.G. ha valore esclusivamente indicativo e la progettazione**

esecutiva può modificare il tracciato stesso”. Al comma 6, si legge:”Il tracciato della superstrada in progetto riportato dagli elaborati in scala 1:5000 è indicativo e potrà subire variazioni nell’ambito di quanto stabilito dal precedente comma al fine di ricercare le soluzioni tecniche più favorevoli al superamento delle attuali condizioni di esondabilità ed a escludere interferenze con i vincoli di tutela dei beni culturali ed ambientali”.

Anche qui, si richiama quanto detto in merito alla **prescrizione** relativa al **comma 6 dell’art. 33 NTA“Luoghi ed Elementi identitari-SITI UNESCO”** del PPR, che rimanda alle Linee Guida Operative, approvate dalla Giunta Regionale con DGR N. 26-2131 del 21.09.2015, da intendersi qui integralmente trascritto.

Non c’è pertanto compatibilità tra il progetto in questione ed il PRGC di La Morra.

A pag. 29, si legge:” Non si ravvisa pertanto alcuna criticità nel rapporto tra l’opera progettuale ed il presente Piano” (da intendersi piano regolatore generale del Comune di Verduno, PRGC).

Allo stesso modo, si richiama quanto detto in merito alla **prescrizione** relativa al **comma 6 dell’art. 33 NTA“Luoghi ed Elementi identitari-SITI UNESCO”** del PPR, che rimanda alle Linee Guida Operative, approvate dalla Giunta Regionale con DGR N. 26-2131 del 21.09.2015, da intendersi qui integralmente trascritto.

Non solo, l’**art. 35 NTA del PRC di Verduno, “ Norme per le aree riservate alla viabilità e alle relative pertinenze”, al comma 4.2 “Vincoli” dice:” Non sono invece derogabili i vincoli di tutela culturale di cui al punto 1 dell’art. 15 delle presenti Norme”.**

Così, all’**art. 15 NTA del PRC di Verduno, “Vincoli ambientali”, comma 1, 1.4 si legge:”Vincoli di tutela delle zone di particolare interesse ambientale (Legge n. 431/85 ed eventuali**

successive modifiche ed integrazioni ...): ... i territori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi e danneggiati dal fuoco ...”.

Il tracciato autostradale passerebbe proprio nelle zone coperte da boschi e da foreste.

Non solo, il Comune di Verduno, dopo aver adottato con delibera n. 17 del 06.11.2001 (**Allegato 4, ... Approvazione nuovo progetto, modifica delibera n. 8 del 07.04.1999, pag. 9**) il tracciato autostradale in galleria relativamente al tratto autostradale Roddi-Diga Enel di cui in oggetto, in data 30.04.2021, al fine di fugare ogni dubbio, adottava delibera interpretativa ove precisava, in merito alla stessa delibera n. 17 del 06.11.2001, che detto tracciato era da intendersi solo ed esclusivamente in galleria (**Allegato 5, Interpretazione autentica deliberazione C.C. n. 17 del 06.11.2001, pag.3**).

Non c'è, pertanto, compatibilità tra il progetto in oggetto ed il PRC di Verduno.

A pag. 29, si legge:”... non si ravvisa pertanto alcuna criticità nel rapporto tra l'opera progettuale ed il presente Piano” (da intendersi piano regolatore generale del Comune di Roddi PRGC).

Anche qui, si richiama quanto detto in merito alla **prescrizione** relativa al **comma 6 dell'art. 33 NTA“Luoghi ed Elementi identitari -SITI UNESCO”** del PPR, che rimanda alle Linee Guida Operative, approvate dalla Giunta Regionale con DGR N. 26-2131 del 21.09.2015, da intendersi qui integralmente trascritto.

Non c'è, pertanto, compatibilità tra il progetto in questione ed il PRC del Comune di Roddi.

A pag. 31, in merito agli “Immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, ex art. 136 D. Lgs 42/2004, collocati nei pressi del progetto autostradale, viene indicata solo ed esclusivamente

l'Area della Tenuta ex Reale e del Centro Storico di Pollenzo nei Comuni di Bra, Cherasco e La Morra, Codice vincolo 10057 (detto sito, come già detto, arriva fino ai **Piloni del Ponte Carlo Albertino**, a soli c.ca 600 m. dal viadotto di Verduno). Non solo, ma lo stesso, come indicato nell'art. 33 NTA del PPR del Piemonte è altresì sito **UNESCO**, la cui core zone arriva fino ai pilastri del Ponte Carloabertino, a c.ca **600** m. dal viadotto, e a c.ca **300** m da uno dei due cantieri dell'opera autostradale.

In realtà, oltre al predetto, sovrastano la vallata, interessata dal viadotto, come già sopra riferito, le **“Colonie dei Chiroterri nel Roero”**, SIC IT1160029, ed i **“Boschi e le Rocche del Roero”** ecomuseo appartenente ad 8 comuni di sommità, tra cui **Pocapaglia**, SIC IT1160012.

A pag. 32, infine, si legge:” ... le linee guida sono finalizzate a supportare le amministrazioni comunali nella revisione dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi”.

In realtà, come già detto sopra, il **comma 6, dell'art. 33 NTA del PPR** prescrive il rimando alle stesse, che debbono intendersi, pertanto, adottate da tutti i Comuni a prescindere dall'effettiva adozione ed approvazione.

In merito al punto 3 “QUADRO DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA E TERRITORIALE E DELLE DISCIPLINE DI TUTELA”, sopra analizzato e commentato, merita tuttavia, a parere degli scriventi, una riflessione.

Seppur sia vero che il tracciato autostradale AT-CN, Tratto Roddi-Diga Enel, II 6 A, debba essere conforme agli strumenti urbanistici regionali e comunali, fonti secondarie del diritto, è, altresì, vero che quest'ultimi devono essere conformi alle normative statali e regionali, fonti primarie del diritto,

a sua volta da conformarsi alle fonti di diritto di carattere superiore come la Costituzione e le leggi costituzionali, i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e gli obblighi internazionali.

Pertanto, limitarsi ad analizzare le fonti secondarie del diritto, senza considerare gli impegni che l'Italia ha assunto a livello internazionale, sottoscrivendo, nel **1972, la Convenzione per il patrimonio mondiale**, autorizzata dalla L. n. 184 del 06.04.1977 e ratificata in data 23.06.1978 non è giuridicamente corretto, oltre che fortemente limitativo e di parte.

Allo stesso modo, le fonti secondarie del diritto, come gli strumenti urbanistici regionali e comunali, devono essere conformi, oltre che alle predette fonti, anche alle **fonti secondarie del diritto di grado superiore**, come il DPR 09.09.97 n. 357, modificato con DPR 12.03.2003 n. 120, attuativo della direttiva comunitaria n. 43 del 12.03.2003, denominata direttiva habitat, da cui il **SIC IT1160029, "Colonie dei Chiroterri"** ed il **SIC IT1160012, "Boschi e Rocche del Roero"**.

Ciò detto, pare opportuno agli scriventi, pur senza entrare nello specifico, non avendo, sui seguenti punti, competenze tecniche specifiche, rilevare ed osservare ancora quanto segue:

In punto "INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE – OPERE A VERDE COMPLEMENTARI E DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO"

A tutela del paesaggio, ferito da un tracciato esterno lungo c.ca 5 km, in parte in rilevato ed in parte in viadotto, quest'ultimo di 555 m, vengono proposte su cartine, anche con l'aiuto di fotosimulazioni e/o fotoinserimenti, opere di mitigazione con dotazioni verdi ed, in particolare, la mascheratura del viadotto ed, in generale, dell'infrastruttura là dove visibile.

Tuttavia, in merito a tal punto, in primis, gli scriventi evidenziano come **le predette mascherature e mitigazioni non possano essere realizzate** in considerazione delle attuali normative vigenti in punto piantumazione alberi lungo i tracciati stradali, autostradali ...

Infatti, il **Codice della Strada (D.Lgs n.285 del 1992) all'art.16**, rubricato "*Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dai centri abitati*" e all'**art.17**, rubricato "*Fasce di rispetto nelle curve fuori dai centri abitati*", vietano di impiantare alberi lateralmente alle strade.

Lo stesso regolamento di attuazione al Codice della Strada (D.P.R. n. 495 del 1992), all'art. 26, comma 6, statuisce "*La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo ...*"

Ciò posto, visto che in territorio di Verduno-La Morra verrebbe realizzato un viadotto lungo 555 m, (i cui soli pilastri avrebbero un'altezza dai 7,5 m agli 8,5 m), ed **alto fino a 12/13 m** (regione Gorei, zona Cascata, ove sussiste un dislivello dal piano stradale che va dai 4 ai 6 m), l'eventuale mascheratura potrebbe essere realizzata solo da alberi d'alto fusto che dovrebbero essere piantumati ad una distanza tale da non consentire, in realtà, nessuna mascheratura.

Non solo, ma detti alberi raggiungerebbero il completamento del proprio ciclo vegetativo e, pertanto, un'altezza sufficiente a mascherare, forse, la colata di cemento solo molti anni dopo la loro piantumazione.

Come si pensa, pertanto, di tutelare il paesaggio e l'ambiente nella more della loro crescita?

Tale eccezione pare, pertanto, assorbente rispetto a tutte le altre. Tuttavia, nella denegata e non creduta ipotesi, di non accoglimento della predetta eccezione, gli scriventi rilevano ed evidenziano come la mascheratura e la mitigazione verde riguardi prevalentemente e quasi esclusivamente il lato del sito Unesco della ex Tenuta Reale di Pollenzo, mentre ci sono poche opere di mitigazione o non ci sono, sulle cartine allegate, lato Verduno/Santa Vittoria d'Alba/la Morra/Sito Unesco dei Paesaggi Vitivinicoli Langhe, Roero e Monferrato. In particolare, in zona viadotto, dette opere di mitigazione sono collocate su mappe o fotosimulazioni al fine di coprire detto impalcato in zona Borgata Molino, ma solo là dove attraversa la SP7.

In punto “STUDIO ACUSTICO”,

gli scriventi rilevano l'assoluta mancanza di **barriere acustiche** (da progettarsi con cura, vista la zona paesaggistica, in linea con le migliori tecniche già applicate in Germania ed in Svizzera), con conseguente **forte rumore** per la **Borgata Molino** di Verduno, dove vivono 17 famiglie e sussistono 6 attività commerciali, di cui 4 turistiche, e la conseguente propagazione del rumore verso il **centro abitato di Verduno**, buffer zone del sito **UNESCO** Paesaggi Vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato, e quello di **Pollenzo**, sito **UNESCO** dell'Ex Tenuta Reale di Pollenzo.

In punto “STIMA RISTORO PER SVALUTAZIONE COMUNI LA MORRA -VERDUNO”,

in primis, gli scriventi contestano il numero degli **aventi diritto all'indenizzo/risarcimento e l'ammontare** dello stesso. Infatti, **gli aventi diritto all'indennizzo/risarcimento sono maggiori**, alcune abitazioni e attività, già entro il raggio considerato dalla VIA di cui in oggetto, sono state dimenticate. Non solo, ma dette abitazioni/attività dovrebbero essere molte di più, ossia non solo coloro che sono nella fascia di pertinenza e/o rispetto del tracciato autostradale, ma anche coloro

che risulterebbero in qualche modo danneggiati dal tracciato autostradale non solo per l'inquinamento acustico o da gas di scarico, ma anche ed in primis, per il venir meno dell'attuale visione paesaggistica.

Non solo, si contestano, altresì, i **criteri** utilizzati **per la valutazione dell'indennizzo**.

Infatti vecchie abitazioni, in discutibile stato di conservazione, sono state valutate più di abitazioni nuove o di recente costruzione, con attività commerciali in essere.

IN CONCLUSIONE:

gli scriventi valutano **negativamente** il progetto oggetto della presente VIA e confermano la propria scelta a favore del **tracciato in galleria** - già approvato dal Comune di Verduno con delibera n. 17 del 06.11.2001, oggetto di interpretazione autentica in data 30.04.2021 - il cui **progetto esecutivo** ha avuto, in data 23.09.2015, il **parere positivo** da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) sull'ottemperanza del progetto Lotto 2.6 alle prescrizioni impartite dal DEC- VIA, concludendo in tal modo il processo di VIA.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegati 1 - Dati personali dei soggetti che presentano l'osservazione

Allegati 2 - Copia del documenti di riconoscimento in corso

Allegato 3 - Copia 2° Conferenza di Servizi (Roma 07.02.2002), pag.8

Allegato 4 – Copia verbale di deliberazione consiglio comunale n. 17 del 06.11.2001, pag. 9

Allegato 5 – Copia verbale di deliberazione del consiglio comunale n. 17, interpretazione autentica deliberazione c.c. n. 17 del 06.11.2001, pag.3.

Luogo e data ____Verduno, 15 Dicembre 2021

(inserire luogo e data


Vice- sindaco

Dott. Andrea Demagistris



Consigliere di maggioranza

Dott.ssa Margherita Gallo





Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO,
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER GLI AFFARI GENERALI

2° CONFERENZA DI SERVIZI
(Roma 7 febbraio 2002)

OGGETTO: Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 e successive modifiche.
Collegamento autostradale Asti-Cuneo Progetto definitivo lotto: II/6 "Roddi - Diga Enel".

Amministrazione di appartenenza Provincia di Cuneo

Sig. Reulli Francesco delega n. 4766 del 6.5 del 4/febbraio/2002.

Parere (riscrivere l'espressione scelta a fianco di quella prestampata):

- FAVOREVOLE (Favorevole)
- CONTRARIO (.....

eventuale atto formale (delibera/decreto/altro) n° 73/2 del 19 Novembre 2001.
per quanto riguarda l'inserimento del progetto in esame nei confronti degli strumenti urbanistici comunali vigenti, si dichiara che l'opera risulta:

(riscrivere l'espressione a fianco di quella prestampata)

- CONFORME / DIFFORME (.....

Testo del parere espresso in conferenza da allegare al verbale:

La Provincia di Cuneo, in sede di Conferenza di
Vice Presidente F. Reulli il quale ha
qui o me stesso espone e confermo con
delibera del Consiglio Provinciale con delibera
zione del 19 novembre n° 73/2 - 2001.
Fa presente che la soluzione proposta, che con-
ferma maggiori costi, è di ingombri
e insubordinati al piano del Piano Ambientale
e culturale della Regione e della Comunità
dopo aver visto il progetto non si può
manifestare l'insubordinazione che
rispetto rispetto i principi di trasparenza, come
è stato stabilito dal 31 luglio 2000

FRANCESCO REULLI

N.B. nel caso fosse insufficiente lo spazio
per il testo del parere utilizzare il retro del foglio.

(file:parere.doc)

- Le problematiche sopra descritte hanno imposto la ricerca di tracciati alternativi.
- L'analisi è stata effettuata valutando sia i vincoli territoriali esistenti sia gli aspetti tecnico economici delle nuove soluzioni proposte.
- La soluzione, oggetto della presente progettazione, rispetta i vincoli territoriali, quali l'esigenza di mascherare il tracciato dai punti di visuale sensibili, quali la tenuta di "Pollenzo", ed inoltre garantisce ottimali condizioni di sicurezza nell'attraversamento della zona instabile.

Con nota n. 499 del 28.09.2001 l'ANAS -Ufficio del Commissario per l'Asti-Cuneo- ha trasmesso alla Provincia di Cuneo ed a tutti gli Enti interessati, un nuovo progetto definitivo del Tronco 2 Lotto 6 : Roddi - Diga Enel, con la necessità di una nuova approvazione.

Per una più dettagliata descrizione delle variazioni introdotte, rispetto al precedente progetto definitivo, si rinvia alla relazione e documentazione contenuta nel nuovo progetto in esame.

La documentazione progettuale è così articolata:

- A) PARTE GENERALE;
- B) RILIEVI DELL'ESISTENTE, STUDI E INDAGINI;
- C) PROGETTO DELL'INFRASTRUTTURA;
- D) OPERE D'ARTE IN SEDE;
- E) OPERE D'ARTE MINORI;
- F) INTERVENTI DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO ED AMBIENTALI;
- G) SERVIZI INTERFERITI ED ESPROPRI;
- L) EDIFICI/AREE TECNICHE;
- I) IMPIANTI;

DESCRIZIONE DEL CONFRONTO CON IL PROGETTO DEFINITIVO "LUGLIO '99":

TRONCO 2 Lotto 6: Roddi - Diga Enel.

Il tracciato autostradale nel lotto in esame interessa i territori dei Comuni di Cherasco, La Morra, Verduno, Roddi e Alba della Provincia di Cuneo.

Il tracciato del lotto 2.6, si sviluppa per una estesa di m 8.833 e viene modificato nella parte iniziale, dove le problematiche geologiche e geotecniche brevemente accennate precedentemente vengono superate mediante l'attraversamento in galleria di tutta la zona collinare dei Comuni di La Morra e Verduno. Il tracciato, a partire dal ponte sul fiume Tanaro, prosegue sovrappassando il Rio del Deglia per poi attraversare la collina mediante un percorso lievemente in discesa (pendenza longitudinale del 2 per mille) ed esteso per circa 3 km in galleria. Lo sbocco lato Alba avviene in corrispondenza del sovrappasso della SP 7 nel tratto che conduce da Roddi a Pollenzo, ed in quest'ambito vengono collocati i rami dello svincolo di Verduno-Roddi. Il tracciato in galleria, oltre al superamento delle problematiche geotecniche, consente di disimpegnare le aree residenziali denominate "Gore di Verduno" ed adiacenti ai resti del Ponte Romano.

La nuova infrastruttura di svincolo, completamente rivista alla luce delle nuove esigenze di esercizio autostradale, è stata posta in corrispondenza dei futuri flussi stradali richiamati dall'importante polo ospedaliero di Bra-Alba di prossima realizzazione.

Il collegamento autostradale in progetto passa infine dall'ambito collinare all'ambito costituito dalla fascia di pianura delimitata da un lato dal Tanaro e dall'altro dal piede del versante. In tale fascia si sviluppa fino al termine del lotto, collocato in Comune di Alba, dove lo svincolo di Alba Ovest rende funzionale il lotto stesso collegando l'autostrada con l'esistente tangenziale urbana. Anche in questo tratto le zone attraversate hanno natura prevalentemente agricola, con gli



COMUNE DI VERDUNO

C.A.P.12060
PROVINCIA DI CUNEO
Tel. 0172/470121

Fax 0172/470333

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

OGGETTO: Collegamento Autostradale ASTI - CUNEO. Intesa Stato - Regione ai sensi dell'art.81 del D.P.R. 616/77 così come modificato dal D.P.R. 383 DEL 18.04.1994. Lotto 2/6: Roddi - Diga Enel. Approvazione nuovo progetto (modifica delibera n. 8 del 7.04.1999) e delega partecipazione alla Conferenza dei Sindaci.

L'anno **duemilauno** addi **sei** del mese di **novembre** alle ore **21,00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta pubblica di prima convocazione

IL CONSIGLIO COMUNALE, con la presenza dei Signori:

	Cognome	Nome	Carica	Presente	Assente
1)	SALVANO	Renata	Sindaco	X	
2)	FAVA	Francesco	Consigliere		X
3)	BURLOTTO	Gabriella	"	X	
4)	FORTINO	Ignazio	"	X	
5)	BURLOTTO	Sergio	"	X	
6)	BRERO	Alfonso	"		X
7)	DALMASSO	Alberto	"	X	
8)	ALESSANDRIA	Fabio	"		X
9)	BADELLINO	Franco	"	X	
10)	CORINO	Silvia	"	X	
11)	LANERI	Luciana	"	X	
12)	PIRA	Ezio	"	X	
13)	SCAVINO	Daniela	"		X

Assiste il Signor BOLMIDA Dr.ssa Silvia – Segretario comunale

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, essendo la seduta in prima convocazione, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'albo pretorio del Comune dal 12/11/2001 al 27/11/2001 ai sensi dell'art. 124 del D.L.vo n. 267/2000 "Testo unico delle leggi su ordinamento degli enti locali".

OPPOSIZIONI:

Lì,

IL SEGRETARO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alla luce di quanto sopra espresso si ritiene che il progetto di variante del lotto 2.6 possa essere approvato per quanto di competenza dell'Amministrazione Comunale con le prescrizioni emerse nella seduta del 6.11.2001;

Verificato che l'opera non è conforme alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi comunali in quanto rispetto ai precedenti elaborati grafici, il tracciato ha subito consistenti variazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- vista la Legge 11.02.1994, n. 109, così come modificata e integrata con D.L. 03.04.1995, n. 101, convertito con modificazioni nella Legge 02.06.1995, n. 216;
- visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- visti i pareri tecnico e contabile favorevoli all'adozione del presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del richiamato D.Lgs n. 267/2000;
- vista la deliberazione del Consiglio n. 8 del 07.04.1999;
- proposta l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;
- atteso che la documentazione di cui sopra risulta allegata agli atti;
- udita la relazione e convenendo sulle argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;
- con n.7 voti favorevoli e n.2 astenuti (Corino Silvia e Laneri Luciana) e zero contrari su n.9 presenti e votanti;
- visto l'esito della prima seduta della Conferenza dei Servizi relativa al collegamento autostradale Asti-Cuneo, in data 11 dicembre 1998;

DELIBERA

1. di ribadire l'approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Asti-Cuneo, come formulato in sede di Conferenza dei Servizi nella seduta del 11.12.1998;
2. di approvare, ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 616/77, per quanto di competenza, ai fini dell'indetta Conferenza dei Servizi, il nuovo progetto definitivo, redatto dall'ANAS, avente per oggetto il collegamento Autostradale ASTI - CUNEO : Lotto 2/6 Roddi - Diga Enel con le modifiche rispetto al progetto precedente, approvato con delibera n. 8 del 07.04.1999, così come descritto nella relazione, di cui in premessa e riportate nei prescritti elaborati tecnici, che verranno prodotti nella prossima seduta della Conferenza dei Servizi e con le seguenti osservazioni:
 - 1) La variante suddetta interessa per una porzione limitata il territorio della Città di Alba ma con scelte progettuali che determineranno ovviamente la progettazione e la realizzazione del lotto 2.5 che attraversa tutto il territorio cittadino. L'analisi tecnica del lotto in esame, deve essere effettuata pertanto in prospettiva, tenendo conto di tutti gli aspetti che interesseranno i tronchi previsti nell'area albese (2.4 - 2.5 - 2.6) ed in fasi distinte:

a) nel periodo transitorio con i lotti 2.4 (Magliano Alfieri - Castagnito) e 2.6 (Roddi - La Morra) in servizio e pertanto con il traffico autostradale e locale, in attesa della costruzione del lotto 2.5 di Alba, convogliato sull'attuale rete stradale

b) a regime con l'asse autostradale completato.

Il tratto in Comune di Alba del collegamento autostradale Asti-Cuneo sarà uno degli ultimi, se non addirittura l'ultimo, ad essere realizzato, con evidenti ricadute negative sulla viabilità locale.

E' infatti del tutto evidente che il traffico autostradale sarà incanalato, per un periodo che si auspica sia il più breve possibile, sulla tangenziale albese, realizzata circa vent'anni fa per esigenze sostanzialmente diverse, in parte a carreggiata semplice ed in parte a carreggiata doppia, senza corsia di emergenza, e quindi del tutto inadatta a sopportare il traffico di attraversamento autostradale, che si svilupperà inevitabilmente ad alta velocità.

Attualmente l'arteria è già interessata da consistenti volumi di traffico in diverse ore della giornata, traffico che è destinato ad aumentare considerevolmente con l'apertura dei primi



COMUNE DI VERDUNO

PROVINCIA DI CUNEO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO: INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELIBERAZIONE C.C. N. 17 DEL 6 NOVEMBRE 2001.

L'anno **duemilaventuno**, addì **trenta**, del mese di **aprile**, alle ore **18:30** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
GIOVANNINI Avv. Marta	Sindaco	X	
DEMAGISTRIS Andrea	Vice Sindaco		X
APSIDE Giuseppe	Consigliere	X	
GALLO Margherita	Consigliere	X	
BRERO Corrado	Assessore	X	
VERO Luciano	Consigliere	X	
ALESSANDRIA Cristina	Consigliere		X
GRASSO Bruna	Consigliere	X	
BRERO Alfonso	Consigliere	X	
CORINO Michela	Consigliere	X	
MASCARELLO Massimo	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	9
		Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **BOLMIDA Dr.ssa Silvia** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **GIOVANNINI Avv. Marta** nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

condotti carsici con conseguente necessità di mantenere la corretta funzionalità idraulica delle doline e di conseguenza una corretta regimazione delle acque superficiali. Quanto sopra peraltro era già stato previsto e segnalare con la delibera del Consiglio Comunale n.3/2012 con la quale venivano evidenziate le criticità del territorio comunale di Verduno e richieste delle attenzioni particolari per la tutela delle doline, la salvaguardia dell'ambiente agricolo nonché dei consorzi irrigui andando a superare di fatto con ciò la precedente delibera n. 17/2001, oggetto della presente interpretazione.

- Il Sindaco rappresenta al Consiglio che, anche per le peculiarità ora precisate dal consigliere Brero - è stato evidenziato dal concessionario - il tracciato in galleria lotto II.6 sarebbe stato accantonato in favore di quello esterno ritenuto più semplice e più facilmente realizzabile.
- Ciò posto, il Sindaco rappresenta altresì come il Consiglio Comunale - con la sola astensione del consigliere Corino Michela - abbia invece, con un ordine del giorno specifico, chiesto di realizzare preferibilmente il tracciato in galleria poiché meno impattante per le nostre colline, oggi patrimonio Unesco.
- Ciò premesso, udite tutte le considerazioni,
- Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo;
- di interpretare in maniera autentica il punto 1 della delibera n. 17 del 6 Novembre 2001 ove si legge:” *di ribadire l'approvazione del progetto preliminare del collegamento autostradale Asti-Cuneo, come formulato in sede di Conferenza dei Servizi nella seduta dell'11.12.98*”, nel senso che si ribadiva il progetto preliminare del collegamento autostradale Asti-Cuneo in generale, con l'ovvia eccezione del Lotto 2/6 Roddi-Diga Enel che, per effetto della stessa delibera n. 17 del 6 Novembre 2001, contemplava, in luogo della soluzione precedente, l'attraversamento in galleria di tutta la zona collinare dei Comuni di La Morra e Verduno;

Con successiva unanime votazione, resa nei modi di legge, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile.

